



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |              |          |                       |
|--------------------------|--------------|----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | BRANDIMARTE  | MASSIMO  | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ALESSANDRINO | RICCARDO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | MARTURANO    | CATALDO  | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |              |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |              |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |              |          |                       |
| <input type="checkbox"/> |              |          |                       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 549/12 depositato il 14/03/2012
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° [REDACTED] RPEF-ALTRO 2004  
ADD. SANZ.  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
MONTANARO DOTT.VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:  
AG.RISCOSS. TARANTO EQUITALIA SUD S.P.A.  
VIA XX SETTEMBRE 6 74123 TARANTO TA

difeso da:  
BRESCIA AVV.GRAZIA  
VIA B. LEONE,1/B 74015 MARTINA FRANCA TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 549/12

UDIENZA DEL

SEZIONE 3

20/12/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

47

PRONUNCIATA IL:

20 DIC 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

3 GEN. 2013

Il Segretario



IL SEGRETARIO  
(Dr. Giuseppe Perillo)

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso in atti, [REDACTED] adiva questa CTP ed impugnava la cartella di pagamento n. [REDACTED], avente ad oggetto ripresa a tassazione di irpef ed altro per l'anno 2004.

Il ricorrente eccepiva l'inesistenza della notificazione della cartella, perché eseguita a mezzo posta direttamente dal concessionario del servizio della riscossione, difetto di motivazione ed illegittima applicazione delle sanzioni. Si costituivano l'agenzia delle entrate ed il concessionario della riscossione, che concludevano per il rigetto della domanda. All'odierna udienza, la causa veniva posta in decisione. Osserva il collegio che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come precisato da cassazione civile, sez. trib., 27/05/2011, n. 11708. Pertanto, è infondata l'eccezione relativa sollevata dal ricorrente. Nel merito, appare fondata l'eccezione del ricorrente afferente l'illegittima ripresa del tributo codice 1600, trattandosi di un codice tributo notoriamente soppresso dal 2002, come riscontrabile attraverso normali ricerche effettuabili anche on line. Ma, quand'anche non fosse così, nell'incertezza, spettava all'AF provare di che tributo si trattasse e perché fosse dovuto. Nel resto, la motivazione risulta congrua, stante la possibilità di risalire alla ripresa effettuata sulla base del codice tributo riportato. Quanto alla sottoscrizione della cartella, si fa rilevare che *in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge* (cass. Civ., sez. 5, n. 13461 del 27.7.2012).

Appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la cartella impugnata limitatamente alla ripresa tributaria afferente il codice tributo 1600. Spese di lite interamente compensate tra le parti.

Taranto, 20.12.2012

Il Presidente esb.  
[Signature]